

Liq. CONTR. N° 15/2026

Sent. n. 40/2026 pubbl. il 25/05/2026

Cron. n. : 742/2026

Rep. n. 42/2026 del 25/05/2026

N. 21-1/2026 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI
APERTURA LIQ. CONTR.

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi	Presidente relatore
dott. Paola Elefante	Giudice
dott. Elisa Einaudi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato in data 09.03.2026 da:

ISABELLA GIOFFRE' (GFFSLL66S49H5010) rappresentata e difesa dall'avv. ELISABETTA AGNELLO
per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

SENTITE le parti e l'OCC all'udienza del 5.05.2026 e vista la integrazione della relazione dell'OCC depositata in data 19.05.2026;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

1. Con ricorso depositato in data 09.03.2026 ISABELLA GIOFFRE' ha chiesto l'apertura nei suoi confronti della Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C.

Con decreto in data 20.03.2026 il Giudice Relatore, tenuto conto che il ricorso e la relazione contenevano profili critici che meritavano chiarimenti anche dall'OCC sia in relazione alla composizione dell'attivo messo a disposizione, sia in relazione alla causa del sovraindebitamento, sia in relazione infine all'attuale situazione economico patrimoniale della ricorrente, fissava la comparizione della ricorrente e dell'OCC avv. Fabrizio Gallo per l'udienza del 5.05.2026 in esito alla quale veniva depositata relazione integrativa e il Relatore riferiva al collegio.

2. Sussiste la competenza del Tribunale in ragione del luogo di residenza della ricorrente (Cuneo). Parte ricorrente è debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del Codice della Crisi e non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, trattandosi di consumatore secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. e)

In base alle allegazioni e attestazioni integrative, parte ricorrente è gravata allo stato da una **situazione debitoria complessiva** di circa **euro 122.720,00** nei confronti dell'Erario, maturata a seguito di a due avvisi di accertamento della Direzione Provinciale di Cuneo Ufficio Controlli: - Avviso di accertamento n. T7S012T00590/2023 (all. 61) conseguente ad una verifica effettuata

nei confronti della società [REDACTED] che ha accertato un reddito d'impresa della società di euro 169.951,00 per l'anno 2017, Avviso di accertamento n. T7501200020/2024 (all. 62) conseguente ad una verifica effettuata nei confronti della società [REDACTED] che ha accertato un reddito d'impresa della società di euro 121.706,86 per l'anno 2018. Considerato che ai sensi dell'articolo 5 del DPR 917 del 1986 i redditi delle società in accomandita semplice sono imputati a ciascun socio indipendentemente dall'incasso, proporzionalmente alla quota di partecipazione degli utili, e considerato che la signora Giofrè Isabella deteneva, in qualità di socio accomandante, una quota di partecipazione nella società suddetta pari al 40%, l'Ufficio ha intimato alla sig.ra Giofrè, sulla base della differenza tra il reddito da partecipazione dichiarato e quello risultante dall'accertamento, il pagamento di: -euro 45.351,42 relativi al maggior reddito da partecipazione comprensivo di imposte, sanzioni ed interessi per l'anno 2017, -euro 33.467,21 relativi al maggior reddito da partecipazione comprensivo di imposte, sanzioni ed interessi per l'anno 2018. A seguito di questi due accertamenti, al respingimento dei ricorsi avanti la Corte di Giustizia di primo e di secondo grado e alla conseguente condanna al pagamento delle relative spese legali sono sorti i ruoli oggetto del carico di indebitamento della ricorrente.

Tale situazione debitoria è stata in parte arginata dalla ricorrente e in parte non è sostenibile in ragione della sua attuale situazione economico patrimoniale.

Come riferito dall'OCC nella sua relazione integrativa, infatti, oltre alle impugnazioni degli accertamenti che sono state respinte, la ricorrente ha provveduto a presentare tre istanze di autotutela che sono state invece accolte (La prima relativa all'avviso di accertamento n. T75021301055/2025 relativi all'anno 2019 sempre della [REDACTED] con intimazione di pagamento comprensivo di imposte, sanzioni ed interessi di euro 32.838,29. La seconda relativa all'avviso di accertamento n. T750211301058/2025 relativo all'anno 2020 sempre della [REDACTED] con intimazione di pagamento comprensivo di imposte, sanzioni ed interessi di euro 79.414,11. L'ultima avverso l'atto Ne 0036491829400, Registro Ufficiale 0028513 del 17.02.2026, relativo al controllo sulla dichiarazione dei redditi PF per l'anno di imposta 2023, con la quale si contesta l'omesso versamento di imposte per euro 5.609,86); la ricorrente ha, inoltre, provveduto a presentare istanza di rateizzazione per tutte le altre partite e a provvedere al pagamento rateale dell'intero importo delle seguenti cartelle (all. 64):

03720200002217674000	data	notifica	24-9-2022	per	euro	2.085,11;	-n.
03720210001130971000	data	notifica	21-4-2022	per	euro	4.327,81;	-n.
03720220005170790000	data	notifica	2-11-2022	per	euro	3.919,42,	provvedendo al pagamento di rate per euro 1.918,05.

Va allora precisato che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 1 ord. n. 11603 del 28.04.2026) l'indicazione nella relazione dell'OCC delle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, per come introdotta nell'art. 269, secondo comma, CCII, non ha inteso introdurre un requisito soggettivo di meritevolezza per l'accesso alla liquidazione controllata, analogamente a quanto previsto dall'art. 69 CCII per l'istituto della ristrutturazione dei debiti del consumatore; *nondimeno però tale indicazione deve essere presente, in termini di chiarezza e completezza espositiva, nella relazione dell'OCC quale*



indispensabile requisito informativo necessario per il vaglio di ammissibilità della domanda di accesso volontario alla procedura della liquidazione controllata. Per le ragioni già sopra ampiamente illustrate [...] la chiarezza, completezza e complessiva attendibilità della relazione dell'OCC sulla documentazione depositata a corredo della domanda del debitore e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dello stesso rappresentano (come l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo) un presupposto di ammissibilità per l'accesso alla predetta procedura. Ne consegue che - sulla base delle osservazioni sopra riportate - non vi è ragione di contraddizione rispetto a quanto già affermato da questa Corte in altro precedente arresto secondo cui "L'ammissione del sovraindebitato alla procedura di liquidazione controllata [...] non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva, fondato su circostanze indizianti la negligenza o l'imprudenza del debitore nella causazione del proprio sovraindebitamento, le quali potranno eventualmente avere rilievo nella successiva fase di esdebitazione, ai sensi dell'art. 280 del d.lgs. n. 14 del 2019" (così, verbatim, Cass. Sez. 1, 31/07/2025, n. 22074). E ciò in quanto la modifica dell'art. 269, secondo comma, CCII, con l'ulteriore prescritta indicazione - a corredo della domanda del debitore - delle cause dell'indebitamento e della diligenza nell'assunzione dell'obbligazione, lungi dall'introdurre un prerequisito soggettivo di meritevolezza ostativo all'accesso alla procedura, costituisce invece il contenuto di un ulteriore obbligo informativo che deve essere presente nella relazione illustrativa dell'OCC, a pena di inammissibilità della predetta domanda.

In tale ottica e finalità la relazione -per come integrata dopo l'udienza di comparizione- appare adesso completa.

3. A fronte di tale indebitamento, ISABELLA GIOFFRE' risulta presentare la **seguinte situazione patrimoniale/economica/finanziaria:**

A-vive a Cuneo, fraz. San Rocco Castagnaretta, in via Prato lungo n. 12 in un alloggio condotto in locazione con canone mensile pari a euro 500,00; è divorziata con prole maggiorenne non convivente ed economicamente autonoma; dopo aver svolto per anni il lavoro di commessa (dopo la cessione delle quote societarie della ██████████ nel 2019), dal gennaio 2025 è priva di occupazione e percepisce la NASPI (essendo stata licenziata dalla ██████████ per superamento del periodo di comporto); il trattamento è pari a circa 970,00 euro mensili. Dal 2019 svolge occasionalmente anche l'attività di operatrice olistica con P.IVA 03843590047; secondo l'attestazione dell'OCC *Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi emerge che il reddito netto complessivamente prodotto da tale attività nel periodo 2019-2024 ammonta a euro 15.447,00, pari a una media annua di euro 2.574,50 e a una media mensile di circa euro 214,54. Limitando l'analisi all'ultimo triennio disponibile, il reddito netto complessivo prodotto dall'attività ammonta a euro 7.368,00, pari a una media annua di euro 2.456,00 e a una media mensile di circa euro 204,67. Alla luce di tali dati, il reddito eventualmente traibile dall'attività olistica/libero-professionale deve essere valutato in termini prudenziali. L'attività appare storicamente marginale, discontinua e meramente integrativa rispetto al reddito principale da lavoro dipendente, senza elementi idonei a fondare, allo stato, una previsione di autonoma e stabile capacità reddituale significativa. Pertanto, ai soli fini prognostici, il reddito potenzialmente traibile*



Sent. n. 40/2026 pubbl. il 25/05/2026

Cron. n. : 742/2026

Rep. n. 42/2026 del 25/05/2026

da detta attività può essere stimato in misura non superiore a euro 205,00 mensili, salvo future e documentate variazioni dell'attività.

B-la ricorrente non ha beni immobili; aveva una vettura Citroen C3 immatricolata nel 2005 venduta nel 2024 per la somma di euro 500,00;

C-mette a disposizione della procedura la cucina per la quale in data 8.05.2026 risulta una offerta di acquisto per l'importo di euro 1.500,00

D-mette infine a disposizione la somma di euro 12.000,00 (in assegni circolari già a mani del legale della ricorrente) corrispondente agli importi da lei corrisposti a presunto titolo di restituzione di prestiti ricevuti negli anni passati e quindi corrispondente a pagamenti revocabili perché eseguiti negli anni 2024/2025.

Peraltro, va rammentato che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

4. Quanto alla quota di reddito che parte ricorrente mette a disposizione dei creditori, va rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti; che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito.

Nella specie, il limite di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare del debitore ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII si ritiene possa essere fissato in complessivi **euro 1.100,00 netti mensili** -non assoggettabili alla procedura- mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione; pertanto, finché la sig. ISABELLA GIOFFRE' percepirà soltanto la NASPI tale indennità sarà integralmente trattenuta; il liquidatore provvederà a verificare eventuali ulteriori redditi da lavoro dipendente (ove rioccupata) o autonomo (pratica olistica) e chiederne conto per valutare il superamento della soglia di cui sopra.

L'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali; pertanto, la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi e può essere accolta.

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

ISABELLA GIOFFRE' (CF GFFSLL66549H501O)

NOMINA



Giudice delegato la dott. Roberta Bonaudi e Liquidatore l'O.C.C., avv. Fabrizio Gallo con studio in Cuneo via Cesare Battisti n. 1

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

FISSA

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.100,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 25/05/2026

Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi

COMUNICATO TELEMATICAMENTE

IN DATA 25 MAG 2026

AW. GALLO FLAVIO

AW. AGNELLO ELISABETTA

AW. GALLO FABRIZIO

PER SEDE

IL CANCELLIERE

Stefano Agnissone

